



**Studio Filippi**  
**Consulenti d'impresa**  
Viale Dieci Martiri, 37  
36100 Vicenza  
Linea 1: 0444 525824  
Linea 2: 0444 231183  
Fax: 0444 809824  
[www.studio-filippi.it](http://www.studio-filippi.it)



## **Circolare 01 2016**

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.  
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

### **IN VIGORE LA LEGGE DI STABILITA' PER L'ANNO 2016**

#### **In sintesi:**

*E' STATA PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 30 DICEMBRE 2015 LA LEGGE N. 208 DEL 28 DICEMBRE 2015, CONTENENTE "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO".*

*LA LEGGE è IN VIGORE DAL 01/01/2016.*

#### **Approfondimento**

La legge (Legge di Stabilità 2016), in vigore dal 1° gennaio 2016, è composta da un solo articolo e ben 999 commi.

Forniamo di seguito un'analisi delle disposizioni di maggiore interesse e approfondiremo le novità non appena ci saranno ulteriori informazioni.

#### **ESONERO CONTRIBUTIVO BIENNALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

La Legge di Stabilità 2016 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2016, analogamente a quanto avvenuto con la Legge di Stabilità 2015.

L'esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 risulta decisamente ridotto rispetto a quello disciplinato dalla Legge di Stabilità 2015

- sia per quanto riguarda la durata del beneficio (biennale, anziché triennale),
- sia per quanto concerne l'importo massimo annuo di cui si può beneficiare (3.250 euro, anziché 8.060 euro).

L'esonero contributivo si applica

- alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
- decorrenti dal 1° gennaio 2016 e con riferimento a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2016.

#### **DETAZZAZIONE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ**

Viene reintrodotta a regime l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, pari al 10% sulle

- somme premiali, di importo variabile, corrisposte in relazione ad incrementi della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché
- somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, la cui verifica e misurabilità dovrà essere effettuata secondo criteri stabiliti da un Decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016.

I beneficiari dell'agevolazione fiscale sono i:

- lavoratori dipendenti del settore privato che
- non abbiano rinunciato per iscritto all'applicazione dell'agevolazione,
- con un reddito da lavoro dipendente (comprensivo di eventuali somme premiali detassate) percepito nel precedente periodo d'imposta non superiore a 50.000,00 euro;
- nel limite di un imponibile detassabile pari a 2.000,00 euro.

#### **CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEI PADRI LAVORATORI**

La Legge di Stabilità 2016 proroga, in via sperimentale, per l'anno 2016 le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 24, lettera a) della Legge n. 92/2012 che disciplinano il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente.

In relazione alle nascite avvenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, il padre lavoratore dipendente (naturale, adottivo o affidatario), entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio,

- deve astenersi dal lavoro per 2 giorni (per gli anni 2013, 2014 e 2015 era previsto 1 solo giorno), che possono essere goduti anche in via non continuativa;
- può astenersi dal lavoro per ulteriori 2 giorni (frazionati o continuativi), anche contemporaneamente all'astensione della madre. Tuttavia, l'utilizzo delle ulteriori giornate facoltative da parte del padre comporta la riduzione, per il medesimo numero di giorni (uno o due), del congedo di maternità della madre.

#### **VOUCHER (O CONTRIBUTI) PER LE MAMME LAVORATRICI DIPENDENTI E AUTONOME**

La Legge di Stabilità 2016 proroga per l'anno 2016 le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 24, lettera b) della Legge n. 92/2012 che disciplinano i voucher (o contributi) per le mamme lavoratrici.

Si ricorda infatti che la madre lavoratrice può richiedere:

- dal termine del congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi,
  - in alternativa alla fruizione del periodo di congedo parentale,
- un contributo utilizzabile per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio in esame (voucher/contributo) può essere richiesto,

- in via sperimentale, per l'anno 2016,
  - nel limite delle risorse stanziato,
- anche dalle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

#### **RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO PER LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE**

Viene introdotta una misura che incentiva la riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

In tali casi spetta al lavoratore un beneficio, a carico dell'INPS, pari alla somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

Possono accedere al beneficio in parola i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima (ad es. INPGI) che

- abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, e
- d'intesa con il datore di lavoro, riducano l'orario di lavoro di una misura compresa tra il 40% e il 60%,
- per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione.

La predetta somma:

- è anticipata mensilmente dal datore di lavoro;
- non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente
- non è assoggettata a contribuzione previdenziale.

#### **AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA**

Per l'anno 2016 gli ammortizzatori sociali sono rifinanziati con 250 milioni di euro.

In merito alla durata, il trattamento di CIG in deroga può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a 3 mesi nell'arco di un anno (nel 2015 il limite era

stabilito in 5 mesi).

Per l'anno 2016, il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza dell'indennità hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 4 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi.

04 gennaio 2016

I migliori saluti.

Lucia Dott.ssa Filippi

---

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,  
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

---

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.  
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: [neqoilconsenso@studio-filippi.it](mailto:neqoilconsenso@studio-filippi.it)*

---

*Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.*